

646-2020



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Eduardo DE GREGORIO	- Presidente -	Sent. n. sez. 3441
Dott. Luca PISTORELLI	- Consigliere Relatore -	UP - 19/11/2019
Dott. Renata SESSA	- Consigliere -	R.G.N. 13568/2019
Dott. Angelo CAPUTO	- Consigliere -	
Dott. Alessandrina TUDINO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis) ;

avverso la sentenza del 08/10/2018 della Corte d'appello di L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna di (omissis) per il reato di furto in luogo di privata dimora di alcuni beni di proprietà di una ditta che stava svolgendo dei lavori alla rete fognaria depositati nell'area privata di pertinenza di un condominio.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi.

2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in relazione alla denegata riqualificazione del fatto come furto semplice. Il ricorrente lamenta in primo luogo che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della recente ricostruzione della nozione di luogo di privata dimora effettuata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 31345 del 2017. Né rileverebbe la giurisprudenza citata dai giudici del merito e relativa al furto in pertinenze di tale luogo, posto che la pronuncia riportata in sentenza avrebbe ad oggetto fattispecie non comparabile con quella oggetto del presente giudizio, dove la sottrazione ha riguardato beni appartenenti ad una ditta impegnata in lavori sulla rete fognaria e non ad uno dei condomini. Non di meno il giudice dell'appello avrebbe omissis di confutare le doglianze proposte dalla difesa sul punto.

2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 co. 4 c.p. In proposito si evidenzia come la sentenza abbia sostanzialmente omissis di rispondere alle doglianze proposte nei motivi d'appello, con i quali si era obiettato come dalla deposizione della persona offesa fosse emerso che tutti i beni sottratti erano stati restituiti e come la sentenza di primo grado risultasse contraddittoria nella misura in cui aveva negato l'invocata attenuante ed invece riconosciuto quelle generiche al fine di adeguamento del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la sottrazione di cosa mobile altrui all'interno di un cortile condominiale, che costituisca pertinenza di una privata dimora, integra il reato di furto in abitazione previsto dall'art. 624-bis c.p. (*ex multis* Sez. 7, n. 3959/13 del 02/10/2012, Romano, Rv. 255100). Infatti la nozione di abitazione, evocando quella del luogo finalizzato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare, ha consentito al legislatore di includervi anche locali che - come i cortili e le aree condominiali - costituiscono parte integrante del luogo abitato per essere destinati, con carattere di indispensabile

strumentalità, all'attuazione delle esigenze della vita abitativa. Non rileva, quindi, né la natura del bene oggetto del furto, né la sua appartenenza a soggetto che non sia il proprietario del luogo a cui accede la pertinenza, ma esclusivamente e per tassativa volontà della norma incriminatrice quello in cui il reato è stato commesso.

2. Inammissibili, in quanto manifestamente infondate, sono anche le censure svolte con il secondo motivo. La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante. Ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è peraltro necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della *res*. In altri termini l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non già al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto, come ipotizzato dal ricorrente (*ex multis* Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695). Infine, va ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte per cui, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un *post factum* non valutabile a tale fine (*ex multis* Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922), talché correttamente i giudici del merito non hanno preso in considerazione la circostanza.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19/11/2019

Il Consigliere estensore

Luca Pistorelli



Il Presidente

Eduardo De Gregorio

